



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 4
Sportello Unico Imprese

ORDINANZA N. 182

OGGETTO: Ordinanza di revoca del posteggio n. 161 del mercato settimanale del rione Marina e contestuale decadenza dell'autorizzazione amministrativa di occupazione di suolo pubblico.

IL DIRIGENTE

Premesso che il sig. D.V. - per il quale vengono omessi i dati a tutela del soggetto in quanto persona fisica - ha esercitato l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica in virtù di autorizzazione amministrativa n. 1208 rilasciata da questo Comune in data 3 aprile 2013, per effetto di subingresso per affitto d'azienda, relativa al posteggio di vendita del mercato settimanale annuale del giovedì che si svolge in questo Comune, contrassegnato dal n. 161;

Preso atto che il soggetto stesso ha comunicato la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche a far data dal 31 dicembre 2019, acquisita al protocollo generale di questo Comune con il n. 65 del 2 gennaio 2020, restituendo la disponibilità del posteggio al proprietario;

Accertato che il proprietario del posteggio - persona fisica, generalizzato nel documento allegato alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale:

- 1. ha omesso di inoltrare a questo Comune la SCIA di subingresso entro il termine di sessanta giorni dal 1 gennaio 2020 (data di trasferimento e della titolarità), in violazione dell'art. 7 del locale Regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche;**
2. ha omesso l'inizio dell'attività di vendita entro il termine di sei mesi dal 1 gennaio 2020 (data di acquisizione del titolo a subentrare), in violazione dell'art. 147 comma 1 lettera b) della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1;
3. ha omesso di esercitare l'attività di vendita nel posteggio in argomento per un tempo superiore a quattro mesi nel corso dell'anno 2020, senza comunicare il giustificato motivo, in violazione dell'art. 147 comma 1 lettera c) della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1

Visto l'avvio di procedimento prot. n. 21009 del 31/7/2020, notificato al proprietario in data 6/8/2020;

Che ad oggi, trascorso un periodo superiore ai 30 giorni dalla suddetta notificazione, nessuna comunicazione è pervenuta a questo ufficio da parte dell'interessato;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale del Commercio al Dettaglio su aree pubbliche, art. 7 il quale stabilisce che l'omesso inoltre a questo Comune della SCIA di subingresso entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasferimento / titolarità comporta la decadenza del titolo abilitativo;
- la Legge Regionale 2 Gennaio 2007 n. 1, con particolare riferimento all'art. 147, che prevede la decadenza dall'autorizzazione/concessione del posteggio di vendita qualora:
 - b) l'attività di vendita non sia iniziata entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare;
 - c) il posteggio non sia utilizzato per un periodo superiore ai quattro mesi nell'anno solare;
- il Regolamento Comunale del Commercio al Dettaglio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 29.11.2016 con particolare riferimento all'art. 10, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 nella parte relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

DISPONE

1. per le ragioni e motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la decadenza della concessione di suolo pubblico di mq. 5,00 x 4,00 – posteggio n. 161 - e della relativa autorizzazione commerciale, nel mercato settimanale annuale del giovedì – Lungomare Migliorini;
2. lo stralcio, in fase di pubblicazione, del documento allegato sub a), a tutela dei dati personali del soggetto interessato – persona fisica;
3. di trasmettere copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale ed all'ufficio Tributi – Settore Economico – Finanziario;

MANDA

a notificare il presente atto, tramite l'ufficio SUAP, al soggetto generalizzato compiutamente nel documento allegato;

INFORMA

che responsabile del procedimento è la Sig.ra CAPPELLO Antonina Sara, con ufficio in Via Pertica, 29 - tel. 019/6890232 – presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia dei atti tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Finale Ligure, 30/09/2020

IL DIRIGENTE
Curatolo Salvatore / ArubaPEC

S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate